

Pubblicato il 27/01/2023

Sent. n. 106/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2023, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Mauro Torinese, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Campion e Giorgio Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Santilli in Torino, via G.B. Vico, 10;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. [omissis], notificata il [omissis], del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di San Mauro Torinese, che ha disposto la demolizione delle seguenti opere realizzate nell'area cortilizia recintata del fabbricato unifamiliare di proprietà del ricorrente: un basso fabbricato di superficie di circa 4,50 mt ed altezza di mt 1,60 destinato a ripostiglio e ricovero attrezzi ed arredi da giardino, un basamento con rivestimento in piastrelle di circa 10 mq, una vasca ornamentale di m 5,90 x 4.70;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento ed in particolare della relazione di sopralluogo in data [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Mauro Torinese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, VI, 30.6.2017, n. 3230);

Considerato che il divieto di realizzare manufatti all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua opera anche se il medesimo sia sotterraneo oppure tombato, giacché il divieto non è posto soltanto a tutela dello sfruttamento delle acque e del loro libero deflusso, ma risponde anche alla necessità di consentire uno spazio di manovra per lo svolgimento di attività manutentive (TAR Toscana, III, 12.11.2015, n. 1555; idem, I, 29.7.2019, n. 1159; TAR Sicilia, Palermo, II, 6.10.2022, n. 2769);

Considerato che l'art. 5.1, n. 6, delle NTA del PRG prevede la fascia di rispetto per ogni corso d'acqua, in relazione anche ad opere edilizie accessorie;

Atteso che il riferimento, espresso nella suddetta norma, all'asse dell'alveo quale parametro per la misurazione dell'estensione della fascia di rispetto, non esclude che quest'ultima valga per le acque sotterranee, in quanto anche quest'ultime sono delimitate da un alveo;

Ritenuto pertanto che le opere in questione contrastino con un vincolo di inedificabilità assoluta;

Atteso altresì che non è stata rilasciata la preventiva autorizzazione paesaggistica;

Considerato che il basso fabbricato oggetto dell'impugnato provvedimento costituisce nuovo volume e nuova superficie, talché non poteva essere realizzato senza la preventiva autorizzazione paesaggistica (artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004: TAR Campania, Napoli, IV, 3.1.2022, n. 35);

Atteso che, oltre al basso fabbricato, le opere contestate dal Comune sono costituite da un basamento di 3,3 metri X 2,2, avente un'altezza di metri 2,2, e da una vasca di metri 5,90 X 4,70, avente altezza di metri 3,80, talché si tratta di manufatti che, nell'insieme, assumono rilevanti dimensioni;

Ritenuto che, anche se si trattasse di pavimentazioni e finiture esterne (pagina 3 del ricorso), valgono le seguenti considerazioni:

-le previsioni dell'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 sono di stretta interpretazione, in quanto dirette ad affermare l'irrilevanza urbanistica ed edilizia delle opere in essi contemplate, con la conseguente sottrazione alla regola del regime di controllo pubblico sugli interventi edilizi. Ne deriva che le opere di pavimentazione o di finitura di spazi esterni rientrano nella previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia. In questa prospettiva deve escludersi che, nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo ineditato, salvo soltanto il rispetto di tali limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne: (I) è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo ineditato; (II) riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che - anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità - incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno; (III) è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbano; (IV) determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria. Un'interpretazione della previsione normativa sopra richiamata diretta ad assicurarne la coerenza con il fondamentale canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione impone perciò di ritenere che gli interventi di pavimentazione, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, siano realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio (TAR Lombardia, Milano, II, 6.9.2018, n. 2049);

Ritenuto che tali considerazioni possano estendersi al ripristino della pavimentazione sulla vasca ornamentale tombata (descritta alla pagina 8 del ricorso);

Atteso che la vasca, riempita con materiali inerti per come descritta nell'ordinanza di demolizione, altera, assieme alla pavimentazione, la permeabilità del terreno e sviluppa una superficie rilevante ai fini della necessità dell'autorizzazione paesaggistica e dell'interferenza con la fascia di rispetto del rio Sant'Anna;

Considerato che risulta giustificata l'ordinanza di demolizione, in quanto riguardante manufatti di impatto significativo, realizzati, in assenza di titolo abilitativo, all'interno della fascia di rispetto del rio Sant'Anna (la cui interferenza era già stata resa nota al ricorrente dalla Commissione edilizia, con parere comunicato con nota del [omissis]), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico;

Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore

Marcello Faviere, Referendario

Martina Arrivi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO